

REGIONE SICILIANA

SPEDITA AL CO.RE.CO. IL 28-09-94  
PROT. N° 4350 IL RESP. \_\_\_\_\_

COMUNE DI MONTAGNAREALE (ME)

ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 87 del Reg.

Data 20/09/94

OGGETTO: Approvazione regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.=

L'anno millenovecentonovanta quattro il giorno venti del mese di Settembre alle ore 18,30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria/straordinaria e urgente che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		P	A	CONSIGLIERI		P	A
GULLOTTI	GIUSEPPE	P		BUZZANCA	FRANCESCO	P	
DI AMICO	SALVATORE	P		GIARDINA	ANNA	P	
SPANO'	ANTONINO	P		CAIEZZA	TINDARO	P	
BUTTO'	SALVATORE	P		GIARRIZZO	ANTONINO	P	
GIAIMO	VINCENZINA	P		CARRO	TINDARO	P	
MILICI	NUNZIO	P		MAGISTRO C. MASSIMILIANO		P	

ASSEGNATI N° 12

PRESENTI N° 12

IN CARICA N° 12

ASSENTI N° //

Hanno giustificato l'assenza i Signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Giuseppe Gullotti nella sua qualità di Presidente del Consiglio
- Partecipa il Segretario Sig. Isabella Bavastrelli
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è pubblica

IL PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto al 12° punto dell'O.d.g., premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso l'allegato parere FAVOREVOLE emesso in data 15/09/1994;
- ~~il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso l'allegato parere FAVOREVOLE emesso in data \_\_\_\_\_;~~
- il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ha espresso l'allegato parere FAVOREVOLE emesso in data 15/09/1994;

### I L C O N S I G L I O

**UDITA** la lettura, fatta dal Presidente, dell'allegata proposta di deliberazione presentata dallo stesso, che si intende qui interamente riportata (All."A");

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
A	B	A	B
FRANCESCO	GIUSEPPE	GIUSEPPE	GIUSEPPE
ANNA	GIARDINA	ANNA	GIARDINA
GIARDINA	ANNA	GIARDINA	ANNA
GIARDINA	ANNA	GIARDINA	ANNA
GIARDINA	ANNA	GIARDINA	ANNA
GIARDINA	ANNA	GIARDINA	ANNA
GIARDINA	ANNA	GIARDINA	ANNA
GIARDINA	ANNA	GIARDINA	ANNA
GIARDINA	ANNA	GIARDINA	ANNA

**RICHIAMATO** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, nonché la L.R. N°48/91;

**CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;**

### D E L I B E R A

Di approvare, si come approva, la proposta di deliberazione come formulata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Gullotti, che compiegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All."A").=

PROPOSTA D I DELIBERAZIONE

PRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUSEPPE GULLOTTI

OGGETTO : Approvazione regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.=

**F O R M U L A Z I O N E**

**PREMESSO** che in conformità a quanto dispone l'art.40 del D.L. 15.11.1993, N°507, i Comuni sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

**CHE** con il predetto regolamento i Comuni disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel Capo II del D.L. N°507 e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni;

**CHE** il terzo comma dell'art.42 stabilisce che la tassa è graduata a secondo dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art.38 del D.L. sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal Comune, sentita la Commissione edilizia;

**CHE**, pertanto, il regolamento determina in quanto categorie sono classificate le aree pubbliche del Comune e con successiva deliberazione consiliare, viene provveduto, in conformità e osservata la procedura prescritta dal terzo comma dell'art.42, ad approvare l'elenco di classificazione delle strade;

**CHE** il secondo comma dell'art.56 del D.L. N°507/1993 stabilisce che i comuni devono deliberare, unitamente al regolamento, le tariffe che vengono pertanto approvate, in conformità alle disposizioni del predetto decreto, con successivo provvedimento del Consiglio Comunale, realizzando così l'unitarietà del contesto degli atti con i quali sempre in data odierna viene data coordinata attuazione alla nuova disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

**RILEVATO** che lo schema di regolamento risulta predisposto in conformità a quanto stabilito dal Capo II del D.L. 15.11.1993, N°507, testo modificato con il D.L. 28.12.1993, N°566;

**CONSIDERATO** che nella sua elaborazione è stato tenuto conto, nei limiti consentiti dalle predette disposizioni legislative, delle condizioni che caratterizzano le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in questo Comune che ha N° 1379 abitanti ed appartiene, pertanto, alla classe V di cui all'art.43 del D.Lgs. N°507/1993;

**VISTO** l'art. 32, secondo comma, lettera a) e g) della Legge 8.6.1990, N°142;

**VISTO** l'art.35, secondo comma della predetta legge N°142/1990, nel testo sostituito dall'art.17 della legge 25.03.1993, N°81;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**RICHIAMATO** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**VISTO** lo schema di regolamento predisposto dalla Giunta Municipale;

COMUNE DI MONTASARALE - PROV. DI CATANIA


**PROPONE**

- 1°) Di approvare il regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, composto di N°38 articoli, nel testo allegato alla presente della quale costituisce parte integrante (All."A1");
- 2°) Di provvedere con successivi provvedimenti da adottarsi in questa seduta all'adozione della delibera relativa all'elenco di classificazione degli spazi (art.42, comma 3) ed alle tariffe (art.40, comma 1 e 3; art.56, comma 2), assumendo, in un contesto unitario e coordinato, tutti gli atti necessari per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e dell'applicazione della relativa tassa;
- 3°) Il presente regolamento sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente deliberato.=

Li 15 SET. 1994;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Giuseppe GULLOTTI)



**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.55 della Legge 142/90, recepito dall'art.1, comma 1, Lett. "i", della L.R. N°48/91;

**ATTESIA LA COPERTURA FINANZIARIA SUI SEGUENTI CAPITOLI:**

Cap.	Competenza Residui 19....	Cap.	Competenza Residui 19....	Cap.	Competenza Residui 19....
Somma prevista in Bianco	L .....	Somma prevista in Bianco	L .....	Somma prevista in Bianco	L .....
- impegnata	L .....	- impegnata	L .....	- impegnata	L .....
- disponibile	L .....	- disponibile	L .....	- disponibile	L .....
- impegnata col presente provvedimento	L .....	- impegnata col presente provvedimento	L .....	- impegnata col presente provvedimento	L .....
- disponibile	L .....	- disponibile	L .....	- disponibile	L .....

Cap.	Competenza Residui 19....	Cap.	Competenza Residui 19....	Cap.	Competenza Residui 19....
Somma prevista in Bianco	L .....	Somma prevista in Bianco	L .....	Somma prevista in Bianco	L .....
- impegnata	L .....	- impegnata	L .....	- impegnata	L .....
- disponibile	L .....	- disponibile	L .....	- disponibile	L .....
- impegnata col presente provvedimento	L .....	- impegnata col presente provvedimento	L .....	- impegnata col presente provvedimento	L .....
- disponibile	L .....	- disponibile	L .....	- disponibile	L .....

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

**PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE**

IL Segretario Comunale, ai sensi dell'art.1, comma 1, Lett. "i" (ART.53 LEGGE 142/90) della L.R. N°48/91, sotto il profilo della legittimità;

VISIO il parere del responsabile dell'Ufficio in ordine alla rispondenza della proposta di deliberazione alle leggi e norme regolamentari vigenti e, in particolare, alle norme attinenti alla specifica materia ed alla completezza dell'istruttoria ritenuta necessaria;

VISIO il parere dell'Ufficio di Ragioneria relativo alla regolarità contabile nonché alla copertura finanziaria;


**ESPRIME PARERE POSITIVO**

in ordine alla proposta di deliberazione precitata.

Li 15. SET. 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Bavastrelli Isabella)



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, N°16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giuseppe GULLOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isabella BAVASTRELLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Salvatore BUTTO'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03/12/91, N°44:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 25/09/1994 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1);

- con lettera N° 4350 in data 28-09-94 è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato Regionale di controllo sugli atti dei Comuni;

sezione centrale sedente in Palermo (art.17, commi 1 e 3);

sezione provinciale di Messina (art. 17, comma 2);

Dalla Residenza comunale, li 27-09-94

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isabella BAVASTRELLI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/91, N°44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art.11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.:

dell'atto (Art.18, comma 6);

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art.19, commi 1 e 2);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità nella seduta del 20/10/94 NN° 14221/14531 . =

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI MONTAGNAREALE  
( PROVINCIA DI MESSINA )

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revocche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e 28 dicembre 1993, n.566 modificativo di detto D.Lgs.

#### Art.1

##### **Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione**

1. Ai sensi dell'art.38 commi 1 e 3, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

#### Art.2

##### **Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Ogni domanda deve contenere le generalita' complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalita' dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprieta'.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovra' essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Qualora l'occupazione riguarda casi particolari l'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla domanda, potra' ri-

chiedere documentazioni, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della revisione sull'istanza.

5. I documenti richiesti ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza, dovranno essere prodotti entro 60 giorni dalla data di notifica della richiesta.

6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 5 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

### **Art.3**

#### **DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs n.507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e disponibili presso il competente ufficio del Comune deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione medesima.

2. Per i passi carrabili la concessione deve essere richiesta su appositi moduli da ritirare presso l'Ufficio Economato Comunale.

3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.

### **Art.4**

#### **Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di due ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

## Art.5

### Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. In presenza di occupazioni che presuppongono lavori che comporteranno la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustificano, l'Amministrazione Comunale potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

4. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento.

6. L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica, da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione dovendo egli procurarsi, a sua cura e sotto la sua responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizie, ecc.) e che, a richiesta, dovrà esibire. A tal uopo l'atto di concessione può essere subordinato alla preventiva dimostrazione da parte dell'interessato, di essere in possesso delle evidenziate e prescritte licenze ed autorizzazioni.

7. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

8. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei conces-

sionari.

## **Art.6**

### **Occupazione d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verra' rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvedera' ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonche' quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

## **Art.7**

### **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessita' sopravvenuta (art.50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalita' per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia della ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

## **Art.8**

### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazioni:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, per 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

#### **Art. 9**

##### **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro (art.41).

#### **Art. 10**

##### **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda in carta legale di cambiamento di intestazione.

3. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

4. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di con-

cessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

5. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

#### **Art.11**

##### **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili, delle relative spese nonche' di quelle di custodia.

#### **Art.12**

##### **Costruzione gallerie sotterranee**

1. Ai sensi dell'art.47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47 del D.Lgs. n.507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

### **CAPO II**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e del D.Lgs. n.366 del 28 dicembre 1993.

#### **Art.13**

##### **Classificazione del Comune**

1. Ai sensi dell'art.43, comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla quinta classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sara' effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate con-

seguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

#### **Art. 14**

##### **Suddivisione del territorio in categorie**

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 50 per cento;

#### **Art. 16**

##### **Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

#### **Art. 17**

##### **Durata dell'occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

#### **Art. 18**

##### **Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art.42,comma 4,la tassa e' commisurata,alla superficie occupata,espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade ,le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art.14 del presente regolamento e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma,in unica soluzione,e si applica,sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

#### **Art.19**

##### **Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art.42,comma 4,la tassa e' commisurata alla superficie occupata e,nel caso di piu' occupazioni,anche della stessa natura,si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture,cavi ed impianti in genere,effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura,sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo,purche' aggettanti almeno 25 centimetri dal vivo del muro,l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene cosi' stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

#### **Art.20**

##### **Passi carrabili**

1. Ai sensi dell'art.44,comma 5,la superficie dei passi carrabili si detremina moltiplicando la larghezza del passo,misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso,per la profondita' del marciapiede.

2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondita' viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o,in mancanza anche di questa,in una profondita' minima di 30 centimetri.

## **Art.21**

### **Autovetture per il trasporto pubblico**

1. Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n.507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente e' proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

## **Art.22**

### **Distributori di carburante**

1. Ai sensi dell'art.48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa e' dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art.6 del presente regolamento.

## **Art.23**

## **Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**

1. Ai sensi dell'art.48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

### **Art.24**

#### **Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento**

1. Ai sensi dell'art.45, per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla superficie di cui all'art.18 del presente Regolamento ed e' graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. In relazione alle ore di occupazione, la tassa si applica in base alle misure giornaliere di tariffa:

- a) fino a 12 ore, riduzione del 50 per cento;
- b) oltre 12 ore e fino a 24 ore, tariffa intera.

3. In relazione ai giorni di occupazione, si applica:

- a) per le occupazioni fino a quattordici giorni, tariffa intera;
- b) per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, tariffa ridotta del 50 per cento.

4. Ai sensi dell'art.47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa e' determinata ed applicata in misura forfettaria secondo la tariffa.

### **Art.25**

#### **Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari**

1. Ai sensi degli artt.46, comma 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa e' determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art.47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di

erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, e' dovuta una tassa nella misura complessiva di L.50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

## **Art.26**

### **Maggiorazioni della tassa**

1. Ai sensi dell'art.42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art.45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' aumentata del 50 per cento.

3. Ai sensi dell'art.45, comma 6, per le occupazioni con autovettura di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune, la tariffa e' maggiorata del 30 per cento.

## **Art.27**

### **Riduzioni della tassa per le occupazioni permanenti**

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs.507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) ai sensi dell'art.42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
- b) ai sensi dell'art.44, comma 1, e dell'art.45, comma 2, lettera e), per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento;
- c) ai sensi dell'art.44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo e' ridotta al 30 per cento;
- d) ai sensi dell'art.44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa e' ridotta al 50 per cento;
- e) ai sensi dell'art.44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa e' calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art.7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq.9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la ta-

riffa e' calcolata in ragione del 10 per cento;

- f) ai sensi dell'art.44, comma 7, per gli accessi carrabili e pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art.31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria e' ridotta al 50 per cento;
- g) ai sensi del comma 9 dell'art.44, la tariffa e' ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto;
- h) ai sensi dell'art.44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa e' ridotta al 30 per cento.

#### **Art.28**

##### **Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa**

1. Ai sensi dell'art.44, comma 11, la tassa relativa alla occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

#### **Art.29**

##### **Riduzioni della tassa per le occupazioni temporanee**

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs.507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) ai sensi dell'art.42, comma 5 le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10 per cento;
- b) ai sensi dell'art.45:
- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa e' ridotta al

50 per cento;

- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 4 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vengono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art.42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia sono ridotte del 50 per cento.
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

### Art.30

#### Esenzioni dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.L 15 novembre 1993, n.507:
  - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi pe l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalita' di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, noche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, nonche' le aste delle bandiere;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

### Art. 31

#### Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponi-

bile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art.38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art.44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

## **Art.32**

### **Sanzioni**

1. Soprattasse:
  - a) Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D. Lgs. n.507/93;
  - b) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
  - c) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
  - d) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte, rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.

2. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

## **Art.33**

### **Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

#### **Art. 34**

##### **Rimborsi**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

#### **Art. 35**

##### **Ruoli coattivi**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

#### **Art. 36**

##### **Norme transitorie**

1. La tassa, per il solo anno 1994, e' dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

- a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare regolamento, ed effettuare il versamento entro il 24 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi gia' iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000;

- c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee,effettuate da venditori ambulanti,pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni,giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,la tassa e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993,aumentate del 50 per cento;
- d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93,sono effettuati con le modalita' ed i termini previsti dal T.U.F.L.,approvato con R.D. 14 settembre 1931,n.1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli,fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R. n.43 del 28 gennaio 1988,riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994.

#### **Art.37**

##### **Abrogazioni**

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.

#### **Art.38**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento,divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge n.142/90,e' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

- I N D I C E -

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- ART. 1 - DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE
- ART. 2 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
- ART. 3 - DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI
- ART. 4 - MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
- ART. 5 - CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
- ART. 6 - OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ART. 7 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
- ART. 8 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
- ART. 9 - REVOKA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
- ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 11 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 14 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE
- ART. 15 - TARIFFE
- ART. 16 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 17 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE
- ART. 18 - CRITERIO DI APPLICAZIONE
- ART. 19 - MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO
- ART. 20 - PASSI CARRABILI
- ART. 21 - AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO
- ART. 22 - DISTRIBUTORE DI CARBURANTE
- ART. 23 - APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
- ART. 24 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO
- ART. 25 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - CASI PARTICOLARI
- ART. 26 - MAGGIORAZIONI DELLA TASSA
- ART. 27 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
- ART. 28 - PASSI CARRABILI - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA
- ART. 29 - RIDUZIONE TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- ART. 30 - ESENZIONE DELLA TASSA
- ART. 31 - ESCLUSIONE DELLA TASSA
- ART. 32 - SANZIONI
- ART. 33 - VERSAMENTO DELLA TASSA
- ART. 34 - RIMBORSI
- ART. 35 - RUOLI COATTIVI
- ART. 36 - NORME TRANSITORIE
- ART. 37 - ABROGAZIONI
- ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE